



NAVDANYA INTERNATIONAL ETS
Piazzale Donatello n.2 - 50132 Firenze. C.F. 94192980483

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno nove maggio duemilaventicinque (9 maggio 2025) alle ore dieci si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci di Navdanya International ETS presso la sede operativa di via 4 Novembre, 47 in Trevignano (Roma) ed in collegamento telematico - ai sensi dell'art.73, comma 4, del D.L.18/2020 e dello Statuto di Navdanya International, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità che consentono di identificare i partecipanti - per discutere il seguente ordine del giorno:

- modifica degli artt. 5, 6 e 8 dello Statuto per adeguamento alle richieste dell'ufficio RUNTS della Regione Toscana pervenute via PEC in data 31 marzo 2025

Ai sensi del vigente Statuto dell'associazione, assume la presidenza dell'assemblea, per impedimento del Presidente a presiedere l'assemblea, Lockhart Caroline Mary Angela, Vicepresidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente, a norma dello statuto sociale, constata:

- che sono presenti in proprio e per regolari deleghe, che vengono ritirate per essere conservate agli atti dell'associazione, n. 14 associati sul totale di n. 27 aventi diritto di intervenire e votare in assemblea, ed in particolare in persona: Lockhart Caroline Mary Angela, El-Hage Nadia, Shroff Ruchi Bakulesh, Masucci Manlio, Colombi Cristiano; per mezzo telematico: Agostini Ilaria, Budini Gattai Roberto, Germani Gloria, Pucci Giannozzo, Vannetiello Daniele; per delega: Shiva Vandana, Ceccarelli Salvatore, Pucci Idanna, Ward Terence;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno di essi sufficientemente informato.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita, essendo presente oltre la metà degli associati aventi diritto di intervenire e votare in assemblea, ed atta a deliberare sul richiamato ordine del giorno.

Gli associati presenti eleggono all'unanimità il socio Colombi Cristiano come segretario dell'assemblea incaricato della redazione del presente verbale.

Aperta la discussione, il Presidente ricorda ai presenti i motivi, peraltro ben noti a tutti gli associati, che rendono opportuno modificare lo statuto sulla base della "Richiesta di rettifica domanda e di integrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020" inviata dall'ufficio del RUNTS

della Regione Toscana presso la Città Metropolitana di Firenze con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione Navdanya International del 05/03/2025 e pervenuta via PEC in data 31/03/2025.

Propone quindi le seguenti modifiche dello statuto:

- articolo 5 comma 2 secondo punto elenco: la cancellazione della frase "o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non governative od onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura";
- articolo 6 comma 1: la cancellazione della carica dei soci onorari e di ogni riferimento ad essa, tenendo conto del fatto che nessun socio onorario è mai stato nominato dalla fondazione dell'associazione a tutt'oggi;
- articolo 8 comma 1: la cancellazione delle parole "e presentazione di almeno due soci".

L'assemblea, dopo ampia discussione, con voto palese degli associati, all'unanimità delibera:

- di modificare il comma 2 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 6 ed il comma 1 dell'articolo 8 come sopra proposto dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto dell'associazione, contenente le modifiche deliberate, che si allega al presente verbale.

L'assemblea incarica il Presidente dell'assemblea, nonché Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Rappresentante legale dell'associazione in virtù di procura speciale, di provvedere agli adempimenti necessari per la registrazione dell'atto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e trenta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'assemblea - Lockhart Caroline Mary Angela

Lockhart

IL Segretario dell'assemblea - Colombi Cristiano

Colombi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 12/05/2025
al n. 1216 serie 3 versato E. ESSENTE
Euro ESENTE

EUROPEI & CASSI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
PIRELLA GIANLUIGI GRANA



STATUTO
dell'Associazione
"NAVDANYA INTERNATIONAL ETS"
Ente del Terzo Settore

Articolo 1: Costituzione

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) l'Associazione denominata "NAVDANYA INTERNATIONAL ETS", nel prosieguo del presente statuto indicata semplicemente "Associazione".-

L'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale prevista dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall'articolo 104, commi 1 e 2, del CTS e dall'articolo 5 - sexies del D.L. n° 148/2017.-

L'Associazione adotterà automaticamente l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel RUNTS.-

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha la sua sede legale in Firenze, Piazzale Donatello n° 2 e potrà istituire altri uffici e sedi sia sul Territorio nazionale che all'estero, avendo carattere ed operatività nazionali ed internazionali.-

Articolo 3: Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-

Articolo 4: Oggetto - Finalità

1) L'Associazione non ha fini di lucro, essa:

- sostiene e diffonde idee e proposte al fine di promuovere una agricoltura per un nuovo paradigma economico e una cultura alimentare per la salute, per la difesa dell'ambiente e della biodiversità;
- sostiene e diffonde, anche attraverso la formazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la biodiversità;
- sostiene e diffonde la cultura del cibo locale, come espressione della diversità dei territori, degli ecosistemi, delle culture tradizionali, delle comunità dei piccoli agricoltori e delle conoscenze delle donne;
- opera per la promozione di un nuovo sistema di conoscenze e ricerca basato su una visione olistica, sulla diversità e il pluralismo delle conoscenze e sull'integrazione tra il sapere scientifico e quello tradizionale;
- difende e promuove i beni comuni come fondamento per un rinnovato senso di comunità, di solidarietà e per la

diffusione della cultura della pace, il tutto con lo scopo di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

A tale scopo l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n° 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n° 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 24.-

Articolo 5: Attività

1) L'Associazione ha come scopo quello di promuovere le finalità di cui al precedente articolo.-

L'attività dell'Associazione si concretizza in modo particolare attraverso:

a) organizzazione di conferenze, incontri e iniziative di varia natura attinenti alle finalità dell'Associazione;

b) elaborazione di documenti, progetti e proposte per la diffusione dei principi contenuti nelle proprie finalità e a supporto di soggetti pubblici e/o privati che vogliano perseguire i medesimi scopi;

c) sensibilizzazione e promozione delle tematiche riguardanti la cooperazione internazionale in Italia e all'estero, comprese la progettazione e la gestione di interventi di cooperazione internazionale nel campo agricolo, alimentare, ambientale;

d) promozione e/o partecipazione ad iniziative in ambito culturale, di ricerca scientifica, di comunicazione anche per specifiche campagne d'informazione, che affrontino temi di rilevanza per l'Associazione e favoriscano l'interscambio culturale;

e) coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;

f) svolgimento di attività di formazione e apprendimento di un'agricoltura di autosufficienza e di tutte le altre tematiche coerenti con le proprie finalità;

g) svolgimento di attività di informazione, anche attraverso l'edizione e la stampa di proprie pubblicazioni;

h) organizzazione di iniziative di varia natura per la raccolta fondi da destinare a soggetti che perseguono le finalità dell'Associazione.-

2) L'Associazione si impegna a:

- svolgere soltanto le attività indicate nel punto 1 del presente articolo e quelle ad esse secondarie e strumentali;

- non distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la sua esistenza a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali;

- utilizzare il patrimonio dell'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

Articolo 6: Soci

1) I soci sono distinti nelle seguenti categorie, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.-

- Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto il presente statuto, partecipando all'atto costitutivo dell'Associazione; hanno diritto voto attivo e passivo, nonché tutti gli altri diritti ed obblighi di cui al successivo articolo 7;

- Soci ordinari sono le persone fisiche, giuridiche o associazioni, che ne abbiano fatto regolare richiesta e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo comunicata all'interessato e annotata sui libri sociali, sulla base di criteri definiti per il perseguimento della finalità dell'Associazione; hanno diritto voto attivo e passivo, nonché tutti gli altri diritti ed obblighi di cui al successivo articolo 7-

Pur non essendo soci, gli Amici di Navdanya sono le persone fisiche, giuridiche o associazioni che danno il proprio contributo finanziario e/o professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'Associazione condividendone gli ideali e gli obiettivi; vengono invitati, esclusivamente a mezzo posta elettronica, alle riunioni dell'assemblea, durante le quali possono prendere la parola, ma non hanno alcun diritto di voto; su loro richiesta hanno diritto ad ottenere copia dei bilanci e dei verbali dell'assemblea.-

2) L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito, in base a quanto previsto dall'articolo 17 CTS in tema di volontariato.-

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.-

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.-

3) Con la domanda di ammissione i soci si impegnano al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi.-

Articolo 7: Diritti e obblighi dei Soci

1) I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di

esaminare i libri sociali, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.-

2) I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.-

3) Gli Amici di Navdanya vengono semplicemente invitati alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.-

Articolo 8: Ammissione e dimissioni dei soci

1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.-

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; la reiezione della domanda di ammissione deve essere comunicata all'aspirante socio entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ed è previsto il ricorso all'assemblea ordinaria da presentarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'assemblea delibererà sull'argomento in occasione della propria successiva convocazione se non appositamente convocata.-

2) L'ammissione degli "Amici di Navdanya" avviene compilando un'apposita domanda e versando un contributo economico non inferiore ad un terzo (1/3) della quota annuale pagata dai Soci ordinari; sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.-

3) I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni; la perdita della qualità di socio deve essere comunicata all'interessato;

- decesso del socio;

- inadempienza degli impegni assunti, accertati motivi di incompatibilità, contravvenzione alle norme ed agli obblighi del presente statuto, indegnità; la perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla delibera.-

Avverso detta delibera è ammesso il ricorso all'assemblea straordinaria che decide in via definitiva a maggioranza semplice.-

Articolo 9: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali;

- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione;

- d) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.-

Articolo 10: Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali contributi da Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall'Italia sia che dall'estero);
- c) da partecipazione a progetti coerenti con le finalità dell'associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-

Articolo 11: Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti (se nominati).-

Articolo 12: Assemblea

1) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.-

2) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-

3) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti i soci in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.-

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, o quando ne sia fatta richiesta motivata e con l'indicazione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci validamente iscritti, e comunque deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro il mese di aprile.-

5) La convocazione dell'assemblea è fatta, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione o a mezzo posta elettronica per quei soci che lo abbiano espressamente richiesto.-

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.-

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e pertanto l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti, e l'espressione del voto può essere manifestata per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi sia possibile

verificare l'identità del socio che partecipa e vota. -

6) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.-

7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.-

8) L'Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un Segretario per la verbalizzazione della riunione.-

9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti.-

10) Il voto in Assemblea è palese.-

11) Ogni associato può rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.-

Articolo 13: Assemblea Ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'adozione dell'organo di controllo, ne elegge i componenti stabilendone il numero;
- elegge e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;- approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- entità delle quote associative ed eventuale esonero dalle stesse;
- approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione e l'avvio di iniziative particolari;
- richieste di ammissione all'Associazione, nel caso in cui le stesse siano state preventivamente respinte da parte del Consiglio Direttivo e l'aspirante socio abbia presentato ricorso entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della reiezione della sua domanda;
- ratificare la decadenza dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, se ne ricorrono i casi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-

2) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati in prima convocazione, ed in seconda convocazione quanti siano i presenti.-

3) Le deliberazioni vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

4) L'assemblea decide sull'applicazione dello statuto e dell'eventuale regolamento di organizzazione.-

5) Ogni associato potrà rappresentare con delega scritta fino

a due altri associati.-

Articolo 14: Assemblea Straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto, riguardo lo scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'Associazione, nonché in caso di ricorso di cui all'articolo 8 ultimo comma.-

2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.-

3) Essa delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 2 comma del Codice Civile.-

4) Ogni associato potrà rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.-

Articolo 15: Consiglio Direttivo

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.-

Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili più volte.-

2) Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato al momento della nomina dall'Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e massimo di cui dal precedente comma.-

3) Al Consiglio Direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-

4) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Tesoriere, ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.-

5) Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti i suoi componenti in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.-

6) Esso viene convocato tutte le volte in cui il Presidente, o uno dei Vice-Presidenti, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti.-

7) Di regola la convocazione è fatta almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo che nei casi di urgenza, nei quali può avvenire cinque giorni prima di quello della riunione.-

L'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione e l'ordine del giorno potrà essere inviato

agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta, telefax, e-mail) o consegnato a mano, secondo quanto i Consiglieri stessi avranno preventivamente richiesto per iscritto all'Associazione.-

Il Consiglio è validamente costituito anche tramite collegamento in teleconferenza, purchè sia garantita l'effettiva e contemporanea partecipazione di tutti i membri presenti alla discussione e deliberazione.-

8) La verbalizzazione delle riunioni così tenute sarà effettuata dal Presidente o da suo incaricato.-

9) Spetta al Presidente o dai uno dei Vice Presidenti decidere sulla regolarità della convocazione e dello svolgimento della riunione, in caso di dubbi e contestazioni.-

10) Il Consiglio è validamente riunito, anche senza le suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica.-

11) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.-

12) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione.-

13) Per il migliore funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare progetti determinati, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti interni.-

14) Il Consiglio Direttivo individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.-

Articolo 16: Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il/i Vice-Presidente, con poteri di rappresentanza e di firma disgiunta, rappresentano l'Associazione e curano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.-

Il Presidente, o il Vice-Presidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo medesimo; presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria.-

Articolo 17: Rappresentanza

1) Il Presidente e il/i Vice-Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sia in giudizio che di fronte ai terzi.-

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta ai Vice-Presidenti o agli altri Consiglieri, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti.-

3) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.-

4) Se lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, attribuendogli i poteri e le responsabilità ritenute del caso.-

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, con facoltà di intervenire con propri pareri e relazioni e presentare progetti.-

Articolo 18: Collegio dei Probi Viri

1) Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.-

2) Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.-

3) Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.-

Articolo 19: Organo di controllo

1) L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 30 CTS; è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria, anche tra i soci.-

2) Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.-

3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.-

4) Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.-

5) Qualora l'Associazione superi per due anni consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 31 CTS, sarà nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-

Articolo 20: Cariche sociali ed incarichi

Le cariche sociali sono gratuite.-

Ai Consiglieri potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, salvo i casi previsti dall'articolo 6 comma 2.-

Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all'attività dell'Associazione, questa provvederà, ove necessario, all'assicurazione nelle misure e nelle forme previste dall'articolo 18 CTS.-

In relazione allo sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative.-

Tali incarichi potranno essere affidati sia a soci, sia a

persone estranee all'Associazione e, in tal caso, regolati con contratti di natura privatistica.-

Articolo 21: Esercizi finanziari e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonchè la relazione di missione sull'andamento della gestione sociale, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro il mese di aprile successivo.

-

Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'articolo 14 del CTS, l'Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.-

Articolo 22: Utili

Gli utili risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale e saranno utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali.-

E' espressamente vietata alcuna forma di distribuzione, anche indiretta, di tali utili e di altri avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge.-

Articolo 23: Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.-

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.-

Articolo 24: Scioglimento, fusione e trasformazione dell'Associazione

Lo scioglimento, la fusione e la trasformazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei

soci, così come prescritto dall'articolo 21 del Codice Civile.-

Nel caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.-

In ogni caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'articolo 1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-

Articolo 25: Controversie e arbitrato

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento deliberato degli organi dell'Associazione, ovvero le controversie tra questa e gli associati, o tra gli associati e che abbiano comunque per oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli articoli 38 ss. D.Lgs. 5/2003.-

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.-

Nel caso in cui la conciliazione non dovesse essere andata a buon fine, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, verranno obbligatoriamente affidate all'esame ed alla risoluzione di un Collegio Arbitrale rituale, regolato secondo le norme del Codice di Procedura Civile.-

Il Collegio sarà composto da tre membri che dovranno essere nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente.-

Gli arbitri decideranno secondo equità, nel rispetto del contraddittorio e secondo le regole di procedura ritenute più adeguate, depositando il lodo entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroga concessa dalle parti, e provvedendo anche sulle spese.-

La sede dell'arbitrato è Firenze.-

Articolo 26: Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente

Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, di Associazioni (artt. 21 e 27 del Libro I del Codice Civile) e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.-

